

Alla cortese attenzione
Enti Gestori Unità di Offerta Sociali
Ambiti di Desio, Carate B.za, Monza, Seregno, Vimercate

OGGETTO: NIDI FAMIGLIA– verifica permanenza dei requisiti minimi di esercizio organizzativo-gestionali

La verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio è effettuata, in base alla normativa vigente e in base alle Regole di Sistema, dalla UO Vigilanza della ATS, competente per territorio –area territoriale di Monza.

Le verifiche ispettive sono effettuate con cadenza biennale, senza preavviso, in modalità congiunta con il Tecnico del Servizio di Igiene per la verifica dei requisiti tecnologici strutturali oppure in tempi diversi in modalità disgiunta.

Sono possibili sopralluoghi straordinari in caso di segnalazioni o per particolari situazioni (es. sperimentazioni, richieste regionali, ecc...)

La UDO in esercizio **deve garantire sempre quanto indicato nella DGR 20588/05 all. A** e successive integrazioni.

In dettaglio i requisiti oggetto di verifica:

| Requisito | Descrizione | Documentazione necessaria per verifica possesso requisito | Note |
|--|---|--|------|
| Costituzione associazione e composizione organi | <p>Attestazione della costituzione di associazione famigliare/famiglie utenti associate.</p> <p><i>L'associazione deve prevedere al suo interno almeno i seguenti Organi: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente. Le cariche corrispondenti possono essere rivestite da qualunque socio dell'associazione regolarmente nominato.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Atto costitutivo - Statuto - Verbali assemblee di nomina | |
| Base associativa | <p>Tutti genitori dei bambini frequentanti il nido famiglia devono essere associati.</p> <p>Inoltre, all'associazione possono aderire tutti coloro che in piena osservanza degli scopi istituzionali si impegnano a favore dell'associazione (fatto salvo diverse specifiche statutarie)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registro soci | |
| Capacità ricettiva | <p>Non possono essere compresenti più bambini rispetto alla capacità ricettiva massima autorizzata (comunque non superiore a 5 posti)</p> <p><i>L'ente gestore pertanto può avere un numero maggiore di bambini iscritti ma deve gestire la frequenza dei full-time/part-time tenendo conto della capacità ricettiva massima</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> - Elenco dei bambini iscritti con indicazione dei gg e orari di frequenza - registro presenze bambini compilato giornalmente | |
| Personale | <p>Le famiglie concordano la modalità organizzativa e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative, assumendosene in toto la responsabilità</p> | <ul style="list-style-type: none"> - documento che attesti le modalità organizzative e la proposta educativa concordata (ad esempio verbale assemblea, documento sottoscritto, altro....) | |

Gli enti gestori devono inoltre mantenere presso la propria sede, debitamente aggiornati, tutta la documentazione sopra indicata. In particolare si forniscono le seguenti indicazioni:

- registro che attesta la presenza delle persone a cui sono affidati i bambini
- registro presenze bambini: dev'essere compilato giornalmente e tempestivamente e deve riportare il nome e cognome del bambino
- registro dei volontari

La UO Vigilanza del Dipartimento PAAPSS, al fine di facilitare l'attività di controllo, richiede infine la presenza agli atti della struttura dei seguenti documenti debitamente compilati:

1. Elenco dei bambini iscritti (anno in corso) con indicazione gg e orari di frequenza
2. Elenco del personale a cui sono affidati i bambini ed eventuale tipologia di contratto
- 3.

I punti sopra indicati permettono al Gestore di effettuare nel corso dell'anno un monitoraggio costante dei requisiti della normativa vigente (attività di autocontrollo).

Le unità d'offerta che esercitano l'attività in mancanza di un requisito minimo di esercizio di cui alla DGR 20588/2005 – DGR 1254/2014 o di CPE incorrono nella sanzione ai sensi dell' art. 15, comma 3 –ter b) della L.R. 3/2008 e nello specifico:

- a) da 2.500 a 25.000 euro per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività
- b) da 500 a 5000 euro per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi

Nel corso dell'anno solare, le UDO possono essere oggetto di verifica dei requisiti strutturali e tecnologici dai Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

Resta inteso che le Unità d'offerta devono rispettare tutti i requisiti della normativa vigente.